

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nitrificazione non sono efficaci. Per questi altri tipi gli inibitori dell'ureasi possono offrire una soluzione soddisfacente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

(5) Per permettere un maggiore accesso ai benefici ambientali e agronomici degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi, occorre autorizzarne l'utilizzo per la maggior parte dei concimi azotati e autorizzare un maggior numero di tipi di inibitori.

considerando quanto segue:

(6) Occorre quindi aggiungere all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 un elenco degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati.

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime appartenente a uno dei tipi di concimi elencati nell'allegato I e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «concime CE».

(7) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo in elementi nutritivi dei concimi CE. Tali descrizioni, quando riguardano la concentrazione di iodio, vanno adattate per ottenere valori di analisi corretti.

(2) Il solfato ammonico e il nitrato di calcio (nitrato di calce) figurano entrambi come tipi di concime nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Tuttavia, le combinazioni di questi due tipi di concime non possono essere designate come «concime CE». Poiché le combinazioni di solfato ammonico e nitrato di calcio (nitrato di calce) sono state utilizzate con successo in due Stati membri, è opportuno che siano riconosciute come «concime CE» per facilitarne la diffusione tra gli agricoltori della Comunità.

(8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Molti dei tipi di concimi per l'apporto di elementi nutritivi principali contenenti azoto elencati nell'allegato I hanno la tendenza a rilasciare l'azoto troppo rapidamente perché le colture possano assorbirlo completamente e di conseguenza l'azoto in eccesso può provocare danni all'ambiente.

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(4) Per quanto riguarda due tipi di concimi CE elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, l'aggiunta di diciandiammide, una delle sostanze note come inibitori della nitrificazione, può impedire tale danno potenziale all'ambiente. Altri tipi di concimi CE possono contenere azoto sotto forma diversa per cui gli inibitori della

2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.